

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVII LEGISLATURA

---

**Doc. IV-ter**  
**n. 6**

## **RICHIESTA DI DELIBERAZIONE IN MATERIA DI INSINDACABILITÀ AI SENSI DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE**

NEI CONFRONTI DEL SENATORE

**CARLO AMEDEO GIOVANARDI**

**per il reato di cui all'articolo 595, primo, secondo e terzo comma, del codice penale  
(diffamazione aggravata)**

**Trasmessa dal Tribunale di Ferrara**

**e pervenuta alla Presidenza del Senato il 18 febbraio 2015**

---



**TRIBUNALE DI FERRARA**  
UFFICIO DEL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI  
Tel. 0532/232330 – Fax 0532/204341

N. 95/15 RGNR  
N. 151/15 GIP



Al Senato della Repubblica  
ROMA

**OGGETTO:** trasmissione atti proc. c/Sen. Carlo Amedeo Giovanardi.

Come disposto dal GIP Dott.ssa Monica Bighetti a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 febbraio 2015, si provvede alla trasmissione di copia degli atti, compresi n. 2 CD, relativi al procedimento di cui in epigrafe nei confronti del Senatore Carlo Amedeo Giovanardi, per quanto di competenza.

Si chiede di voler trasmettere copia della presente quale ricevuta:

- via posta ordinaria all'indirizzo **Tribunale di Ferrara – via Borgo dei Leoni n. 60 44121 Ferrara oppure**
- via fax al numero **0532/232241**

Distinti saluti

Ferrara, 13/02/2015

Il Cancelliere - FERRARA  
Dott.ssa *Silvia*



**TRIBUNALE DI FERRARA**  
**Ufficio del giudice per le indagini preliminari**

RGNR 95/2015  
GGIP 151/2015

Il giudice per le indagini preliminari Monica Bighetti

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 febbraio 2015 all'esito della camera di consiglio ex art.127 c.p.p.

Sentiti il Pubblico Ministero dott. Stefano Longhi e il Difensore della persona offesa Avvocato Alessandra Pisa

Letta la memoria depositata dagli Avvocati Davide Giovanardi e Simone Agnoletto per la persona sottoposta alle indagini Giovanardi Carlo Amedeo

**OSSERVA**

1. Carlo Amedeo Giovanardi è sottoposto ad indagini da parte della Procura della Repubblica di Ferrara per il delitto di diffamazione aggravata secondo il seguente capo di incolpazione

*per il delitto p. e p. dall'art.595 commi 1, 2 e 3 c.p., perché, nel corso di un'intervista rilasciata alla trasmissione radiofonica "La Zanzara" in onda sull'emittente "Radio24", riferendosi ai fatti accaduti in data 27/03/2013 -allorquando Moretti Patrizia, nel corso di una manifestazione di solidarietà ai poliziotti condannati per la morte di suo figlio Federico Aldrovandi organizzata dal COISP (Coordinamento per l'Indipendenza Sindacale delle Forze di Polizia) in Ferrara, Piazza Savonarola, esibiva un manifesto riprodotto una fotografia nella quale era effigiato il corpo senza vita del proprio figlio, adagiato sul tavolo settorio dell'Istituto di Medicina Legale di Ferrara- affermando, contrariamente al vero, in maniera consapevole e volontaria o comunque senza verificare la fondatezza delle proprie affermazioni (così volontariamente accettando il rischio di riferire circostanze false), che "quella macchia rossa che è dietro è un cuscino, non è sangue quello là .. !'avevano appoggiato la testa su un cuscino ... non è sangue ... ma neanche la madre ha detto che è sangue*

*e neppure lo può dire perché non è così", ribadendo più volte tale affermazione e chiedendosi*

*in maniera retorica cosa pensi la gente quando vede tale immagine in televisione, offendeva la*

*reputazione di Moretti Patrizia, lasciando intendere che la stessa avesse distorto la realtà,*

consapevolmente utilizzando, nell'occasione più sopra indicata, un'immagine del proprio figlio tale da indurre artatamente nell'opinione pubblica un falso convincimento in ordine alle condizioni del cadavere del ragazzo.

Con le aggravanti dell'avere attribuito alla persona offesa un fatto determinato e dell'avere recato l'offesa con il mezzo di pubblicità costituito da una trasmissione radiofonica.

In Ferrara (competenza determinata ai sensi dell' art. 30 comma 5 L.223/90), il 29/03/2013 - Querela del 03/04/2013.

2. In data 29 marzo 2013 il senatore Carlo Amedeo Giovanardi interveniva al programma radiofonico "la zanzara" di Radio24 condotto da \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_ in merito alla manifestazione del sindacato di Polizia Coisp del 27 marzo 2013 in Piazza Savonarola, nella città estense.
3. Si premette che il sindacato di Polizia COISP aveva organizzato un presidio in piazza Savonarola per protestare in merito al trattamento riservato dalla magistratura di sorveglianza agli agenti di polizia condannati per la morte di Federico Aldrovandi. Specificamente il tribunale di sorveglianza di Bologna aveva negato a tre agenti sottoposti alla sua giurisdizione i benefici penitenziari con conseguente esecuzione della pena inflitta in regime carcerario. La signora Patrizia Moretti, madre di Federico Aldrovandi e dipendente del comune di Ferrara i cui uffici si affacciano anche su piazza Savonarola, si recava sul posto esponendo una grande foto di suo figlio Federico Aldrovandi sul tavolo settorio, con il volto tumefatto e il capo appoggiato su un lenzuolo intriso di sangue per sensibilizzare l'opinione pubblica in merito alla estrema gravità della condotta degli agenti di polizia responsabili della morte del figlio diciottenne.
4. Nel corso dell'intervento radiofonico il senatore Giovanardi manifestava adesione alla posizione di merito del sindacato Coisp; a suo avviso il fatto che si trattasse di un omicidio colposo non giustificava il diniego dei benefici penitenziari per gli agenti: "per negligenza e imprudenza in carcere non ci va nessuno" tanto è vero che il tribunale di sorveglianza di Padova – competente per uno degli agenti- aveva concesso la detenzione domiciliare a differenza di "Ferrara" (*rectius* Bologna). Nella seconda parte della trasmissione la discussione si concentrava sull'argomento delle persone decedute a seguito di interventi di forze dell'ordine e in particolare sul caso Giuliani, per sostenere, da parte dell'intervistato, l'inadeguatezza delle opinioni di coloro che richiedono l'introduzione del reato di tortura facendo riferimento a questi casi. In questo contesto, alla domanda di \_\_\_\_\_ se Aldrovandi non fosse stato "massacrato" il senatore Giovanardi risponde negativamente sulla base della lettura della sentenza di condanna degli agenti. quindi sposta l'attenzione sulla fotografia esposta da Patrizia Moretti durante il sit-in del sindacato COISP. Giovanardi quindi commenta: "quella foto che ha fatto vedere la madre è una foto terribile". Alla domanda se la foto fosse falsa, Giovanardi risponde "ma quella macchia rossa che è dietro è un cuscino, non è sangue quello là" e a



fronte della domanda di se si trattasse di un fotomontaggio, il senatore precisa "No, no, è vero. La foto è vera. L'avevano appoggiato la testa su un cuscino" e aggiunge: "cioè non è sangue dice lei?". E il senatore risponde: "No, non è sangue" "neanche la madre ha detto che è sangue e neanche lo può dire. Perché non è così" ma la gente che vede delle immagini così, continua Giovanardi, "cosa immagina?"

Nel prosieguo della intervista il senatore insiste sul fatto che l'omicidio colposo, il quale può avvenire sia nella circolazione stradale che nell'esercizio della professione medica, è un rischio professionale anche delle forze di polizia e che a un errore nell'esercizio dell'attività non può seguire né la perdita del posto di lavoro, né il carcere: come avviene in Italia per ogni omicidio colposo, ritornando quindi sulla disuguaglianza di trattamento degli agenti di polizia del caso Aldrovandi.

La discussione seguiva, con accese contrapposizioni, sull'uso della forza da parte dei tutori dell'ordine e sull'inadeguatezza dell'applicazione del proposto reato di tortura a tali situazioni colpose e sul diritto degli agenti di polizia di manifestare per chiedere gli arresti domiciliari per i loro colleghi. Il senatore Giovanardi concludeva l'intervento sottolineando che il rischio di equiparare i casi Giuliani e Aldrovandi e Cucchi, diversi tra loro, al fine di propugnare la promulgazione di una legge sulla tortura rischia di delegittimare gli organi di polizia.



5. Dagli atti emerge che la fotografia esposta da Patrizia Moretti è riproduzione di una fotografia estratta dal compact disc prodotto dai consulenti tecnici dottori e nel dibattimento di primo grado svoltosi davanti al tribunale di Ferrara in composizione monocratica nei confronti dei quattro agenti di polizia responsabili della morte di Federico Aldrovandi (numero registro dibattimento 1202/2007 Trib.Fe). L'immagine rappresenta una delle fotografie scattate dai medici legali in sede di autopsia (AUT31801 27 settembre 2005 ore 15.54). Il giovane è sul lettino autoptico, il volto è tumefatto e dietro alla testa appare un lenzuolo intriso di sangue. Ciò che appare nell'immagine è sangue fuoriuscito dalle lesioni al capo del ragazzo (vedi estratto verbale di causa pag.13-19 e Cd allegato dalla querelante<sup>1</sup>)
6. A fronte di tale risultanza il Pubblico Ministero dott. Longhi ha invitato Carlo Amedeo Giovanardi a rendere interrogatorio. Nel corso dell'incombente, qui brevemente riassunto (pag.135-150), il senatore

<sup>1</sup> Che si tratti di un lenzuolo bianco sopra il quale è stato appoggiato il ragazzo privo di vita emerge anche dalla fotografia aut 31802; che si tratti del sangue uscito dalle ferite del capo di Federico Aldrovandi si deduce dalle fotografie 31920, 31921, 31922; anche nella cartella nominata *sopraluogo* sono presenti foto dalle quali si evince che la vittima perdeva sangue dalla testa: aut31702 e 31703; nella cartella vestiti AUT32306 e 32309

dichiara di conoscere bene e da tempo “il problema della foto”, giacché il Questore di Ferrara in carica all’epoca del caso Aldrovandi fece molte polemiche sulla fotografia, scattata in tempo molto successivo alla morte. Puntualizza di aver detto nell’intervista che la foto è vera. Sostiene però che vi era un dibattito all’epoca sul fatto che quanto di rosso nella foto fosse sangue; c’erano un sindacato di polizia e *altri periti - magari in maniera infondata* - che sostenevano che la macchia non fosse sangue. Nelle fotografie immediatamente successive al decesso non c’era sangue per terra, “però portato in obitorio e tenuto lì per ore c’è un’ipotesi per cui è ragionevole che” (pag.141). Se si accertasse che è sangue, non avrebbe problema a crederci. Egli si è occupato in varie sedi del caso Aldrovandi, e in sede parlamentare egli ha sempre polemizzato con chi ritiene che le Forze di Polizia siano corpi malati e intrisi di cultura della violenza.

7. Dopo la comunicazione dell’avviso ex art.415 bis c.p.p. i Difensori di fiducia di Carlo Amedeo Giovanardi eccepivano l’insindacabilità delle opinioni espresse da un parlamentare ai sensi dell’art.68 della Costituzione e art.3 l.140/2013. L’intervista era stata richiesta a Giovanardi perché senatore della Repubblica intervenuto innumerevoli volte sul “caso Aldrovandi”, sia in veste di senatore sia in veste di sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri. La Difesa, dopo aver citato la giurisprudenza in materia – che a breve si riproporrà – produceva alcuni documenti tesi a dimostrare che le dichiarazioni rese rientravano nell’esercizio delle funzioni parlamentari, dovendosi ritenere coperte da insindacabilità anche quelle rilasciate “*extra moenia*”. Venivano allegati alla memoria a) il testo integrale del “*question time*” alla Camera dei deputati, privo di data, verosimilmente databile nei giorni successivi al 23 dicembre 2015 e antecedenti al 23 febbraio 2006 (deduzioni tratte dal testo); b) un atto di sindacato ispettivo 2-00163 del 10 giugno 2014; c) ed f) un atto di sindacato ispettivo 3-00025 del 10 aprile 2013 d) un atto di sindacato ispettivo 4-00113 del 29 aprile 2013 e) una lettera spedita dal senatore Giovanardi al Ministro degli affari interni Anna Maria Cancellieri
- La Difesa ribadiva che il senatore Giovanardi non aveva mai messo in discussione la verità della fotografia ma si sarebbe limitato “*a ribadire la (nota) tesi processuale difensiva degli imputati del processo Aldrovandi, ovvero che le lesioni che avevano causato la morte del ragazzo non fossero in alcun modo collegabili al contenuto della foto (presunta perdita di sangue dalla testa)*” di talché “*la foto mostrata in quel contesto avrebbe potuto ingenerare nell’opinione pubblica un errato convincimento in ordine alle cause della morte di Aldrovandi, con tutte le conseguenze, politiche e di lesione dell’immagine delle Forze dell’Ordine*”.



La Difesa chiedeva quindi in principalità l'archiviazione del procedimento e in via subordinata la trasmissione degli atti al giudice per le indagini preliminari ai sensi dell'art.3 comma 6 della l. 140/2003. Il Pubblico Ministero, non ritenendo di sollecitare una richiesta di archiviazione, disponeva, previo stralcio di altre due posizioni, la trasmissione degli atti al giudice ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza ex art.3 comma 3 l.140/2003. Questo giudice per le indagini preliminari fissava udienza in camera di consiglio ex art.127 c.p.p. di cui questa ordinanza costituisce l'esito..

8. Oggetto del presente giudizio è la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art.68 della Costituzione, ossia l'insindacabilità delle opinioni espresse dai membri del Parlamento nell'esercizio delle loro funzioni.

A tal fine si seguiranno i noti criteri di giudizio espressi dalla Corte Costituzionale e dalla Corte di Cassazione in materia<sup>2</sup>.

Ossia: A) il nesso che lega le opinioni espresse dai parlamentari e la manifestazione di opinioni "extra moenia" deve essere un nesso "funzionale".

B) tale nesso ricorre ove siano riscontrabili contemporaneamente due elementi:1) il *legame temporale* tra l'attività parlamentare e l'attività esterna, in modo che esso riveli una finalità divulgativa; 2) la sostanziale *corrispondenza di significato o identificabilità* tra opinioni espresse nell'esercizio delle funzioni parlamentari e dichiarazioni esterne, non essendo sufficiente né una mera *comunanza di argomenti*, né un mero contesto politico cui esse possano riferirsi.

La corrispondenza di significato o identificabilità tra le dichiarazioni interne al Parlamento e le dichiarazioni esterne è da intendersi in senso restrittivo atteso che l'ambito parlamentare rappresenta un contesto più limitato dell'ambito dell'attività politica e solo in riferimento alla prima ha senso parlare di nesso funzionale.

Quanto al nesso temporale, occorre che le dichiarazioni *infra moenia* ossia espresse in Parlamento siano precedenti a quelle espresse *extra moenia*.

9. Appare immediatamente evidente che il requisito temporale non è soddisfatto per la maggior parte degli interventi parlamentari sopra citati. Tutte le interrogazioni parlamentari svolte dal senatore Giovanardi sono successive all'intervista del 29 marzo 2013 (doc.b) c) d) f), così come la lettera al Ministro Cancellieri. Non è logicamente possibile, quindi, che quanto pronunciato *extra moenia* il 29 marzo 2013 fosse una divulgazione di quanto sostenuto nel Parlamento con le interrogazioni depositate al fascicolo processuale, in quanto queste

<sup>2</sup> Ex plurimis, Corte di Cassazione, 6 maggio 2014 n.21320, Corte Costituzionale, sentenza n.410 del 12 dicembre 2008; Corte cost. n.320 e 321/2000.

interrogazioni sono successive alle dichiarazioni oggetto d'incolpazione.

10. L'unico atto antecedente all'intervista riguarda una risposta istituzionale data da Carlo Amedeo Giovanardi in veste di Ministro per i rapporti con il Parlamento in merito a quanto appreso fino ad allora (siamo a dicembre 2005-febbraio 2006) sulle cause della morte del giovane Federico Aldrovandi (doc.g; XIV legislatura).  
L'analisi del secondo requisito finalizzato alla formulazione del giudizio di insindacabilità delle opinioni espresse dal membro del Parlamento concerne quindi esclusivamente questo primo intervento non essendo soddisfatto il primo requisito per gli altri.
11. Alla domanda se vi sia corrispondenza di significato o identificabilità tra le dichiarazioni interne al Parlamento e le dichiarazioni esterne, da intendersi in senso restrittivo, deve darsi risposta negativa. Il fulcro delle dichiarazioni *extra moenia* di Giovanardi – all'interno delle quali si collocano le frasi di cui all'incolpazione: *non è sangue, nemmeno la madre lo può dire, è un cuscino* – riguarda gli effetti distorsivi sull'opinione pubblica riguardo alle cause della morte del giovane e la delegittimazione delle Forze dell'ordine; in sostanza, a giudizio dell'intervistato, la diffusione dell'immagine del ragazzo sul tavolo settorio induce nell'opinione pubblica un convincimento errato sulle cause della morte di Federico Aldrovandi e delegittima le forze dell'ordine.
12. Non risulta dai documenti prodotti dalla Difesa dell'indagato che in sede parlamentare Carlo Giovanardi abbia discusso od espresso opinioni sulla pubblicazione<sup>3</sup> o esibizione da parte di Patrizia Moretti delle fotografie del figlio sul tavolo settorio, ed espresso l'opinione dell'effetto distorsivo sull'opinione pubblica sulle cause della morte del giovane con riflessi negativi sulla fiducia nelle forze dell'ordine. Né tantomeno aveva mai dichiarato in sede parlamentare che la fotografia di Federico Aldrovandi non conteneva l'immagine del sangue ed era quindi gravemente fuorviante, nemmeno in un più ampio discorso sulla influenza dei mezzi di comunicazione di massa sull'andamento della giustizia.  
Nel *question time* il Ministro Giovanardi non ha esposto un'idea politica, una legittima opinione sua o del governo in merito all'argomento poi fatto oggetto dell'intervista a "la zanzara". Si tratta invero di una mera comunicazione di quanto appreso dal Ministero dell'Interno<sup>4</sup> in merito a quanto accertato fino ad allora – prima del 23 febbraio 2006- sulla morte di Federico Aldrovandi. E' un resoconto dettagliato che si conclude con l'auspicio da parte del governo

<sup>3</sup> Non è noto quando la fotografia sia stata pubblicata per la prima volta.

<sup>4</sup> Interrogatorio Giovanardi pag.137.



dell'accertamento della verità da parte dell'autorità giudiziaria. Il procedimento penale era agli inizi, la sentenza di primo grado sarebbe intervenuta tre anni più tardi (luglio 2009) gli agenti di polizia non erano stati condannati. Non vi è quindi né una sostanziale corrispondenza di significato né identificabilità delle dichiarazioni effettuate nelle due sedi, ma al più una blanda comunanza di argomenti (caso di Federico Aldrovandi).

13. Non si ritiene quindi formulabile un giudizio di insindacabilità delle opinioni espresse dal Senatore Carlo Amedeo Giovanardi il 29 marzo 2013 durante l'intervista radiofonica all'emittente "radio24" e nei termini di cui al capo dell'incolpazione.  
Ai sensi del art.3 comma 4 della l. 20 giugno 2003 n.140 copia degli atti debbono essere trasmessi al Senato della Repubblica.

p.q.m.

respinge l'eccezione sollevata dalla Difesa del senatore Carlo Amedeo Giovanardi e dispone che copia integrale degli atti, compresi i due CD, siano inviati con urgenza al Senato della Repubblica in Roma, per le proprie deliberazioni ai sensi dell'art.68 della Costituzione e art.3 della legge 20 giugno 2003 n.140.

Sospende il procedimento fino alla deliberazione del Senato e comunque non oltre novanta giorni dalla ricezione degli atti da parte del Senato.


Si comunichi alle parti.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti.

Ferrara, 11 febbraio 2015

Il giudice per le indagini preliminari  
Monica Bighetti

*Monica Bighetti*



COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE  
Ferrara ..... 11.3.FEB.2015 .....

IL CANCELLIERE  
Dr.ssa Silvia Tani